

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA



Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a Legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

**Art. 2 - Individuazione dei servizi legali che rientrano nell'ambito di applicazione del
presente Regolamento**

Art. 3 - Istituzione dell'Albo degli avvocati patrocinatori della Città Metropolitana di Messina

Art. 4 - Requisiti per l'inserimento nell'Albo

Art. 5 - Modalità di iscrizione nell'Albo

Art. 6 - Modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dell'Albo

Art. 7 - Cancellazione dall'Albo

Art. 8 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

ART. 9 - Deroghe al criterio della rotazione

ART. 10 - Contenuto minimo dell'atto di incarico

ART. 11 - Obblighi del professionista incaricato

ART. 12 - Compenso professionale e spese

ART. 13 - Determinazione del valore della controversia

ART. 14 - Cause di valore superiore ad euro 520.000,001.

ART. 15 - Registro degli incarichi

ART. 16 - Esecuzione delle sentenze

ART. 17 - Pubblicità

ART. 18 - Tutela della privacy

ART. 19 - Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, risultato, fiducia, accesso al mercato e concorrenza, viste anche le Linee guida A.N.A.C. n. 12 *“Affidamento dei servizi legali”* approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, le modalità ed i criteri per l’affidamento di servizi legali di cui all’articolo 56, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023, che, ai sensi del precedente art. 13 co. 2, sono esclusi dall’applicazione del medesimo provvedimento, cd. Codice dei contratti pubblici.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità per l’utilizzazione e la tenuta dell’Albo dei professionisti legali esterni della Città Metropolitana di Messina (successivamente Città Metropolitana o Ente).

Art. 2

Individuazione dei servizi legali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti tipologie di incarico per servizi legali di cui all’art. 17 comma 1, lett. d), del Codice:

- a) patrocinio legale conferito in relazione ad una specifica lite già instaurata;
- b) servizi di assistenza e consulenza legale che siano preparatori alla difesa dell’Ente nell’ambito di un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale, purché in presenza di un “indizio concreto” o di una “probabilità elevata” che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento. In questo caso, pertanto, deve essere già individuabile uno specifico procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l’Amministrazione intende valutare l’attivazione. A titolo esemplificativo, può considerarsi un “indizio concreto” il caso in cui l’Ente intenda valutare la fondatezza di pretese avanzate nei propri confronti da parte di soggetti terzi, le possibili strategie difensive e l’eventuale opportunità di addivenire a conciliazione o, ancora, il caso in cui l’Amministrazione stessa abbia ricevuto un atto di messa in mora o altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione. La “probabilità elevata” che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziale, arbitrale o di conciliazione può sussistere, sempre a titolo esemplificativo, quando la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali oppure quando rientri in una fattispecie analoga a precedenti, già oggetto di contenzioso pregresso.

Art. 3

Istituzione dell'albo degli Avvocati patrocinatori della Città Metropolitana di Messina.

1. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi della Città Metropolitana di Messina è istituito apposito Albo aperto di professionisti e di studi associati professionali, la cui tenuta è demandata al Servizio Affari Legali, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'Albo è unico, aperto e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative:

T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili:

Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso:

Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso:

Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso:

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado - Cassazione Civile.

Sezione F - CONTENZIOSO SOCIETARIO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili:

Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione G - CONTENZIOSO AMBIENTALE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili:

Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

3. L'iscrizione nell'Albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

4. Ai predetti elenchi si attingerà, anche, per il conferimento di incarichi di assistenza nei procedimenti di mediazione.

Art. 4

Requisiti per l'inserimento nell'Albo

1. Nell'Albo di cui al precedente art. 3) possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) essere iscritti ad un Ordine degli avvocati per l'esercizio della professione forense;
- d) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), per reati contro una pubblica amministrazione o che incidano sulla moralità e condotta professionale;
- e) non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, né avere cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione procedente;
- f) non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni;
- g) essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo la legislazione italiana;
- h) non aver subito provvedimenti giudiziali, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali relativi ad incarichi assunti con una pubblica amministrazione;
- i) non avere in corso procedure di verifica ed accertamento da parte della Corte dei Conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, per danno erariale;
- j) non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- k) essere in possesso dell'assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, in corso di validità;
- l) aver preso visione e impegnarsi a rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento della Città Metropolitana, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente;
- m) aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel presente "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni alla Città Metropolitana di Messina".

2. In caso di associazione di professionisti o di società tra avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'elenco dei legali esterni all'Ente devono essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e perdurare durante tutto il periodo di iscrizione nell'Albo.

4. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che al momento della richiesta di iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore della controparte, cause promosse contro la Città Metropolitana o contro una qualsiasi delle società partecipate o aziende speciali della stessa Città Metropolitana o si trovino in conflitto con gli interessi dell'Ente o di una delle predetta società.

5. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi contro la Città Metropolitana o una qualsiasi delle società partecipate o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente o delle società partecipate, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 5

Modalità di iscrizione nell'Albo

1. L'iscrizione nell'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) l'indicazione dei dati personali, del Foro di appartenenza, del domicilio professionale, dei recapiti telefonici fissi, mobili, fax e di posta elettronica semplice e certificata (p.e.c.);
- b) l'eventuale abilitazione alle Magistrature Superiori;
- c) la dichiarazione in autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al precedente art. 3;
- d) l'indicazione delle sezioni per le quali si richiede l'iscrizione;
- e) la dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

3. L'iscrizione resta condizionata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. L'Ente si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4. Alla domanda dovrà essere allegata:

- a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae e professionale dal quale si evinca, con chiarezza, il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato con indicazione puntuale delle esperienze professionali maturate nelle sezioni per cui si chiede l'iscrizione;
- c) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità.

5. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno essere prodotti per ciascun Legale che lo studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi.

6. In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione nell'elenco dell'intero studio associato. Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'elenco sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene. In ogni caso, l'iscrizione dello studio associato avviene sulla base dei *curricula* dei singoli avvocati nelle diverse categorie per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, sarà indicato l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.
7. L'iscrizione nell'elenco nella sezione richiesta avviene mediante inserimento in ordine alfabetico. In ogni caso, l'ufficio potrà richiedere chiarimenti e integrazioni, assegnando un termine perentorio entro cui produrre eventuali controdeduzioni ovvero integrazioni documentali. In caso di esclusione, verrà data comunicazione scritta all'interessato.
8. I soggetti inseriti nell'elenco dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco sia in merito ai propri recapiti professionali.
9. L'iscrizione in elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione o l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali.

Art. 6

Modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dell'Albo

1. L'iscrizione nell'Albo sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Dirigente del Servizio Affari Legali, di un avviso da pubblicare sull'albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente e in ogni altra modalità adeguata a darvi la più ampia diffusione.
2. L'iscrizione nell'Albo, a cura del Dirigente del Servizio Affari Legali, consegue alla verifica della regolarità e completezza delle istanze e della documentazione prodotta all'atto della richiesta. È facoltà del Dirigente richiedere integrazioni, volte a sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di iscrizione e/o della documentazione allegata. I nominativi dei professionisti ritenuti idonei sono inseriti nell'elenco, nelle relative sezioni, in ordine alfabetico.
L'iscrizione nell'elenco non costituisce, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.
3. L'elenco così formato sarà sempre aperto all'iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e sarà soggetto d'ufficio, a cura del Servizio Affari Legali senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione della modulistica disponibile sul sito *on-line* dell'Ente, a revisione ed aggiornamento, con cadenza annuale, con l'inserimento delle richieste nel frattempo intervenute e ritenute idonee.
I professionisti già iscritti non devono ripresentare alcuna domanda, salvo che intendano segnalare variazioni significative relative a competenze ed esperienze nel frattempo

maturate. L'aggiornamento avviene con le medesime modalità previste per la costituzione dell'elenco ovvero con provvedimento del Dirigente del Servizio Affari Legali, previa istruttoria dell'ufficio.

Il Servizio Affari Legali deve effettuare con cadenza periodica revisioni straordinarie dell'elenco, acquisendo dagli iscritti dichiarazione attestante il permanere dei requisiti per l'iscrizione e cancellando i soggetti per i quali i requisiti stessi siano venuti meno o che ne abbiano fatto espressa domanda.

4. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa dei dipendenti o Amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio o connesse al mandato politico, nel rispetto delle norme vigenti in materia. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del “*comune gradimento*” di cui alle norme dei CC.CC.NN.LL. In tal caso al difensore nominato dal dipendente saranno corrisposti i compensi ai valori minimi come da D.M. 13.08.2022, n. 147.

5. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana – Sezione Amministrazione Trasparente.

6. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti in sede di iscrizione nell'elenco o acquisiti a tal fine dall'Amministrazione, in qualità di titolare del trattamento, sono finalizzati all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le attività indicate dal presente regolamento.

Art. 7

Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta dall'Ente nei confronti del professionista che:

- a) ne abbia fatto formale richiesta;
- b) abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- c) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- d) abbia assunto un incarico di patrocinio legale contro la Città Metropolitana una qualsiasi delle società partecipate o Aziende Speciali della stessa, o si trovi in conflitto con gli interessi dell'Ente o di una delle predetta società ed Aziende ;
- e) non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
- f) si sia comunque reso responsabile di gravi inadempienze nella gestione dell'incarico e/o nello svolgimento della difesa dell'Ente;
- g) abbia avuto la revoca dell'incarico per motivi ad esso imputabili.

2. La cancellazione, salvo il caso di cui al punto a), è preceduta da preavviso.

ART. 8

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con decreto del Sindaco Metropolitano, predisposto dalla I Direzione – Servizio Affari Legali, che deve contenere l'esposizione sintetica, ma esaustiva delle ragioni di fatto e di diritto che impongano o rendano opportuna l'azione o la resistenza in giudizio della Città Metropolitana, tenuto conto della relazione fornita dal Servizio competente in merito all'oggetto del contenzioso. Il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale, in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, viene individuato dal Sindaco Metropolitano, attingendo dagli iscritti all'Albo di cui all'art. 1, che provvede al rilascio della relativa procura .
2. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile, nel rispetto dei seguenti criteri e principi:
 - a) Specializzazioni ed esperienze;
 - b) **Economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9;**
 - c) Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non essere in conflitto con gli interessi della Città Metropolitana o di una delle società partecipate dell'Ente e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
4. La deliberazione di incarico è comunicata al Legale designato, unitamente alla documentazione relativa al contenzioso.

ART. 9

Deroghe al criterio della rotazione

1. Il criterio della rotazione è ritenuto comunque derogabile per le motivazioni indicate di seguito:
 - a) nei casi di prosecuzione di un contenzioso nei gradi di giudizio successivi al primo;
 - b) nei casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - c) nei casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico legale al professionista che abbia già conosciuto e trattato, in precedenza e con esiti positivi, la medesima materia;
 - d) nei casi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda il possesso di una specifica specializzazione ed esperienza professionale; in tali casi il Sindaco Metropolitano, previa proposta del Dirigente competente, potrà affidare incarichi a soggetti non compresi nell'elenco, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento.

ART. 10
Contenuto minimo dell'atto di incarico

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto:
 - a) l'indicazione del valore della causa, specificando se la causa ha un valore indeterminabile;
 - b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento allo scaglione di riferimento, come previsto nel successivo art. 12.

ART. 11
Obblighi del professionista incaricato

1. L'avvocato incaricato alla difesa della Città Metropolitana ha l'obbligo:
 - a) di aggiornare l'Ente sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e delle date dei rinvii, con la specificazione dell'attività a svolgersi e, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, di comunicare tempestivamente l'insorgere, in ragione dell'andamento processuale, dell'opportunità e della convenienza per l'Ente di intraprendere una trattativa per una transazione della controversia, rendendo un dettagliato parere scritto anche in ordine alla disponibilità della controparte ad una transazione della lite e alla eventuale proposta di transazione giudiziale di quest'ultima. Nell'ipotesi di convenienza ad addivenire ad una transazione, sulla base di una relazione del difensore che ne attesti la convenienza per l'Ente rispetto all'alea dell'esito del giudizio, detto Legale dovrà predisporre uno schema di atto di transazione o provvederà a verificare la coerenza, qualora trasmesso da controparte. L'atto prodotto, controfirmato anche dal Legale di parte avversa, formerà oggetto di proposta di deliberazione dell'organo collegiale;
 - b) di relazionare sullo stato generale del giudizio;
 - c) di inviare copia di ogni memoria, atto di costituzione, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, con attestazione dell'avvenuto deposito e/o della ricevuta se effettuato telematicamente;
 - d) di comunicare, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, lo stato della causa e il giudizio prognostico sulla probabilità di soccombenza entro la chiusura di ciascuna annualità, ai fini della quantificazione del fondo rischi contenzioso e delle operazioni connesse al riaccertamento ordinario dei residui;
 - e) di trasmettere l'ulteriore documentazione processuale (memorie di controparte, verbali di udienza, CTP e CTU);
 - f) di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato in caso di soccombenza;

- g) di rendere formale parere sull'opportunità e la convenienza dell'Ente di nominare un consulente tecnico di parte; di assicurare la propria disponibilità ad effettuare incontri, se necessario e richiesto dall'Ente;
- h) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- i) di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le ragioni che determinano un conflitto di interesse, anche solo potenziale, con l'Ente oppure le cause di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvenute nel corso del rapporto professionale. L'Amministrazione, in tali ipotesi, revocherà l'incarico, corrispondendo al Legale il compenso dovuto per l'attività svolta;
- j) di impegnarsi a provvedere, in sede di affidamento dell'incarico, alla richiesta ed alla produzione, all'Ente, della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza e, se professionista con dipendenti, anche dall'I.N.A.I.L. – I.N.P.S.;
- k) di accettare che l'Ente, in caso di vittoria di spese di giudizio, riconoscerà la maggiore differenza rispetto a quanto pattuito solo ed esclusivamente ad avvenuto recupero dell'intera somma;
- l) di impegnarsi, in caso di vittoria di spese di giudizio e, in caso di mancato spontaneo adempimento all'ottemperanza della sentenza, alla richiesta per conto dell'Ente della sentenza in originale e in copia conforme, munite di formula esecutiva, con la precisazione che la Città Metropolitana provvederà al rimborso delle sole spese, da documentare, dei diritti necessari per il rilascio;
- m) di impegnarsi a non dichiararsi distrattario o anticipatario nel corso del giudizio, con la precisazione che, in caso contrario, la distrazione delle spese nei confronti dello stesso Legale, evidenziata nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, comporterà la completa rinuncia al compenso pattuito in fase di stipula del contratto ed alla restituzione degli acconti eventualmente già riconosciuti dall'Ente, ove, sommati all'importo definito dal Giudice, dovessero eccedere la somma pattuita con l'Ente; si precisa altresì che le eventuali spese a sostenersi per la correzione della sentenza, per detta ragione, saranno interamente a carico del Legale, avendo contravvenuto agli obblighi previsti dal presente regolamento;
- n) di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- o) di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei Legali dell'Ente;
- p) di sottoscrivere relativo disciplinare di conferimento dell'incarico professionale.

ART. 12

Compenso professionale e spese

1. Il compenso del professionista incaricato è determinato secondo i parametri stabiliti dal D.M. 13.08.2022, n. 147, definiti ai valori minimi.

2. Il compenso è liquidato per fasi così come esemplificativamente definite dall'art. 4, comma 5, e, ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale, dall'art. 12, comma 3 del citato D.M. 13.08.2022, n. 147. Il corrispettivo rimarrà invariato anche in caso di eventuali modifiche normative e /o revisioni dei parametri dei valori indicati nel predetto D.M. 13.08.2022, n. 147.
 3. Il compenso previsto per la fase di studio della controversia è riconosciuto in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.
 4. In caso di conciliazione o di transazione, giudiziale e/o stragiudiziale, il compenso liquidato al legale sarà pari alle fasi fino a quel momento effettivamente eseguite,
 5. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.
 6. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è dovuto il compenso previsto per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.
 7. Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, ivi compresa la rinuncia del mandato professionale, sarà corrisposto il compenso pattuito, riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata e alle fasi realizzate.
 8. L'accettazione dell'incarico da parte del professionista comporterà l'accettazione del compenso nella misura predeterminata come al comma 1 del presente articolo.
 9. Al corrispettivo così definito devono aggiungersi il rimborso delle spese generali (15% secondo la disciplina vigente) e gli accessori di legge (CPA e IVA se dovuta secondo il regime fiscale del professionista). Null'altro verrà riconosciuto dall'Amministrazione ad eccezione del rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni (a titolo esemplificativo si vedano: diritti di notifica, contributo unificato, spese registrazione atti);
 10. Non viene riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, fatto salvo il caso in cui l'attività di patrocinio debba svolgersi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche, la Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia; in tal caso, saranno rimborsate solo le spese vive relative allo spostamento, debitamente documentate;
 11. L'Ente provvede al pagamento del professionista incaricato in seguito alla definizione della causa senza necessità che si sia formato il giudicato ed in caso di transazione in corso di causa in seguito alla attestazione di avvenuta cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo.
- Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista:
- a) di inviare notula pro forma che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico;

- b) fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la richiesta e la produzione della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (DURC);
- c) ottemperare a quanto disposto dal comma successivo.

12. Nel caso di sentenza positiva con condanna di controparte alle spese legali a favore dell'ente, l'Avvocato incaricato è tenuto per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso rispetto a quello pattuito al momento dell'incarico, a richiedere il pagamento delle spese e degli onorari cui la controparte soccombente è stata condannata inviando alla stessa parcella redatta sulla base del regime fiscale posseduto e contenente l'indicazione del codice IBAN della Città Metropolitana di Messina sul quale effettuare il versamento delle somme dovute. In caso di inottemperanza alla richiesta il legale sarà incaricato di intimare precetto. Il compenso per la notifica del precetto è determinato secondo quanto previsto nel precedente art. 12, fermo restando che le spese della procedura esecutiva sono a carico della controparte inadempiente.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello convenuto con il professionista la differenza potrà essere corrisposta solo limitatamente alla parte recuperata. Il compenso è comunque dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato e recuperato dal legale della Città Metropolitana.

Nelle more del recupero l'Ente potrà provvedere esclusivamente al pagamento dell'onorario pattuito al momento del conferimento dell'incarico nei limiti dell'impegno di spesa assunto. Qualora, invece, l'importo liquidato dal giudice sia inferiore a quello stabilito con il professionista, il compenso corrisposto a quest'ultimo sarà quello definito con l'Ente, fermo restando l'obbligo in capo al professionista incaricato di recuperare la somma disposta in sentenza a recupero parziale con le modalità predette.

13. Nel caso di vertenze legali aventi lo stesso oggetto, promosse da cittadini, dipendenti e/o associazioni (anche singolarmente), al professionista incaricato verrà dato incarico plurimo per la difesa dell'Ente prevedendo un aumento dell'importo nella misura del 10% per ogni ricorso oltre il primo.

14. In caso di studi associati il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

15. La Città Metropolitana di Messina potrà compensare, in tutto o in parte, i debiti derivanti dai compensi previsti per gli affidamenti legali con i crediti certi, liquidi ed esigibili che abbia nei confronti degli stessi avvocati.

16. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà, a sue cure e spese, in ordine alla predetta incombenza.

17. Il Dirigente del Servizio Affari Legali provvederà all'impegno di spesa e alle relative liquidazioni.

ART. 13
Determinazione del valore della controversia

1. Nella determinazione dei compensi il valore della causa è determinato come di seguito;
- a) Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si avrà riguardo di norma alla somma riconosciuta alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata. In tal caso, fino alla decisione della controversia la stessa si considererà di valore indeterminabile. Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00.
- b) Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

ART. 14
Cause di valore superiore ad euro 520.000,001.

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

ART. 15
Registro degli incarichi

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza è istituito un registro degli incarichi nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari. La tenuta dello stesso è affidata al Servizio Affari Legali.

ART. 16
Esecuzione delle sentenze

1. Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per la Città Metropolitana, l'Ente si riserva di valutare l'opportunità di una eventuale impugnativa, se ne ricorrono gli estremi, sentito il parere del Legale incaricato.
2. Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procede, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.L.vo 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno dell'Ente con ulteriore aggravio di spese.

ART. 17
Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori della Città Metropolitana è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della P.A..
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

ART. 18
Tutela della privacy

1. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea ed informatizzata da parte del Servizio Affari legali e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti le procedure in parola.
2. Il titolare dei dati è il Dirigente della I Direzione "Affari Generali", responsabile del procedimento in oggetto.

ART. 19
Disposizioni finali

Il presente Regolamento modifica e sostituisce il Regolamento approvato con la deliberazione n. 5 del 28/03/2023 del Commissario *ad acta*, con i poteri del Consiglio Metropolitan, nonché eventuali altri provvedimenti con lo stesso in contrasto.